



STATUTO DELLA A.S.D. ARCIERI DELLE CONTRADE – PONZANO VENETO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Arcieri Delle Contrade", di seguito l'Associazione, con Sede Legale in Ponzano Veneto (Treviso) Via Enrico Toti, 4.

Articolo 2

NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- 1 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica del Tiro con l'Arco e le discipline ad esso connesse in tutte le sue componenti: sportive, agonistiche, amatoriali e didattiche.
- 2 - L'Associazione non persegue finalità di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, nemmeno indirettamente, utili, fondi o capitale.
- 3 - L'Associazione è apolitica e si avvarrà di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti. E' espressione di solidarietà, pluralismo e uguaglianza dei diritti degli associati; tutte le cariche associative sono elettive.
- 4 - L'Associazione, al fine di perseguire il proprio scopo potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, Leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

Articolo 3

SOCI

- 1 - Il numero dei soci è illimitato e possono far parte dell'Associazione solo persone fisiche che ne fanno richiesta tramite la compilazione di un apposito modulo.
- 2 - la validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa a insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo.
- 3 - in caso di domanda presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà che risponderà, verso la stessa, per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5 - i Soci devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e sono tenuti al rispetto del presente Statuto ai regolamenti societari e alle delibere del Consiglio Direttivo.
- 6 - Visti i diversi profili sportivi degli aderenti, l'Associazione può annoverare tra i propri iscritti:

Soci Atleti Tesserati, adulti e minori, che partecipano a manifestazioni sportive ufficiali;

Soci Iscritti che pur non partecipando a manifestazioni ufficiali praticano il tiro con l'arco nelle strutture societarie;

Soci Sostenitori che condividono e supportano gli scopi dell'Associazione.

Le quote associative possono essere diversificate in relazione alla tipologia di iscritto e vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

- 7 - Ogni Socio è tenuto al sostegno dell'Associazione tramite il versamento del contributo associativo da effettuarsi ogni anno e a valere per l'anno successivo.

Articolo 4

DECADENZA DA SOCIO

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- Per dimissioni volontarie scritte;
- Per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità o per comportamenti contrastanti lo spirito dell'Associazione;
- Per morosità del versamento della quota associativa;
- Per decesso del Socio

Articolo 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente mediante avviso da affiggersi nei locali della Società oppure tramite mail indirizzata ai Soci almeno otto giorni prima. La convocazione deve riportare il giorno e il luogo di svolgimento, l'orario di prima e seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale. Qualora impossibilitato a partecipare all'Assemblea, un Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo. E' ammessa una sola delega.

Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Ad ogni Assemblea sarà redatto un verbale riportante le informazioni relative alla convocazione, alla validità dell'assemblea, alle delibere adottate

L'ASSEMBLEA ORDINARIA ha luogo almeno una volta l'anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico; viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei Soci aventi diritto. In questo caso l'Assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

Procede alla elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo; approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo; approva la relazione sulle attività svolte e sulle linee guida per le future attività; approva eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e proposti dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene convocata nel caso di eventi che richiedano modifiche sostanziali al rendiconto approvato; in caso di decadenza degli Organi Sociali; per modifiche allo Statuto; per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci. E' composto da non meno di 3 (tre) membri e un massimo di 7 (sette).

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ha il compito di perseguire i fini associativi e ha la responsabilità dell'andamento amministrativo ed economico dell'Associazione. Il Segretario è incaricato alla redazione dei verbali, alla loro pubblicazione e divulgazione tra i Soci.

Durante la prima riunione vengono incaricati il VicePresidente, il Segretario e il Dirigente Responsabile i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia materia su cui discutere, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione va fatta almeno una settimana prima dell'adunanza.

In caso di assenza del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal VicePresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

E' fatto obbligo la partecipazione ai Consigli, salvo giustificati motivi. L'immotivata assenza per tre riunioni consecutive, renderà automatica la decadenza del consigliere dal Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; dispone l'erogazione delle spese ordinarie nei limiti fissati dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci; sovrintende all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

DECADENZA DEGLI ORGANI SOCIALI

La decadenza del Consiglio Direttivo si ha nel caso in cui il numero dei consiglieri sia inferiore al numero minimo previsto dal presente Statuto. In tal caso al Presidente o al Vice Presidente spetterà l'ordinaria Amministrazione e la convocazione di una nuova Assemblea elettiva entro il termine di 60 giorni dalla decadenza.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente decadono per dimissioni del Presidente o per impedimento definitivo dello stesso; per dimissioni contemporanee dei consiglieri fino al non raggiungimento del numero minimo di consiglieri previsti dallo Statuto.

Al Vice Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione e la convocazione di una nuova assemblea elettiva entro 60 giorni.

Il Presidente decade con la mozione di sfiducia da parte di tre/quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 6

IL RENDICONTO ECONOMICO

La gestione finanziaria ha cadenza 01 ottobre -- 30 settembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare nei termini stabili. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'Associazione. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- beni d'uso e attrezzature;
- eventuali fondi di riserva o accantonamenti.

Tutti i beni facenti parte del patrimonio devono risultare da un registro inventario che deve essere aggiornato e presentato in concomitanza con la presentazione del rendiconto economico consuntivo.

Articolo 8

DURATA DELLA SOCIETA'

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, validamente costituita con almeno 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione in prima e seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L.23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 9

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine alle norme del Codice Civile.